



Prot. n. 438 dd. 02.05.2019

CONTRATTO DI CONSULENZA LEGALE – CIG 7849855146

tra

Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. — di seguito indicata anche “FUC” — con sede legale a Udine (UD) — Via Peschiera. 30— cap 33100— Cod. Fisc. e RIVA 02345670307 - indirizzo PEC (posta elettronica certificata): *ferrovieudinecividale@pec.iomali.it*. rappresentata dal dott. Maurizio Ionico, nato a Udine il 09.10.1956. domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede legale della suddetta società, il quale interviene nel presente atto nella sua veste di Amministratore Unico e legale rappresentante della medesima;

e

Avv. Mauro Dolegna di seguito indicato anche “Consulente”- con Studio e domicilio fiscale in Udine, via Caccia, n. 41- cap 33100 – P.I. 02724300302 e Cod. Fisc. [REDACTED] - Indirizzo PEC: *mauro.dolegna@avvocatiudine.it*;

Premesso

- che il Consulente svolge attività di avvocato e consulente legale in materia di diritto ferroviario, informatica giuridica, diritto civile;
- che FUC è un'impresa ferroviaria, a capitale interamente regionale, la quale gestisce il trasporto viaggiatori sulla tratta Udine-Cividale del Friuli e merci e viaggiatori sulla linea RFI, nonché l'infrastruttura Udine-Cividale e tutti gli impianti connessi;
- che FUC, nei settori sopra indicati, abbisogna, essendo priva di professionalità interna, di un'attività di consulenza legale nelle aree di specializzazione del Consulente;
- che FUC tra l'altro ha avviato una rigorosa attività di ammodernamento interno ed in particolare sono già stati avviati mediante consulenti esterni percorsi relativi all'adeguamento sulla normativa in materia di trasparenza, anticorruzione, privacy, oltre a ciò è in corso una attività di monitoraggio ed ammodernamento del sistema informatico e del proprio sito web e dei servizi a ciò connessi e l'avvio di una piattaforma telematica per la gestione delle gare di appalto;
- che è indispensabile per FUC avere un referente legale interno che possa coniugare i rapporti tra i consulenti esterni e la società al fine di raggiungere i risultati prefissati.

si conviene e stipula quanto segue:

1) OGGETTO

- 1.1 Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente contratto e rivestono esse stesse carattere negoziale.
- 1.2 Le prestazioni in affidamento comprendono:
 - la consulenza giuridica e il supporto agli uffici di FUC nella risoluzione di problematiche e nell'espletamento delle attività ordinarie in materia di diritto commerciale e di diritto civile;
 - la consulenza giuridica e il supporto agli uffici di FUC nella risoluzione di problematiche relative all'applicazione dei regolamenti ANSF/ART in materia di diritto ferroviario, circolazione dei convogli, nonché di questioni giuridiche legate ai piani manutentivi dei rotabili;

- la consulenza giuridica e il supporto agli uffici di FUC nella risoluzione di problematiche in materia di informatica giuridica e diritto dell'informatica, connesse allo sviluppo dei servizi web e del processo di digitalizzazione di FUC;
- la gestione dei rapporti con i consulenti esterni incaricati di fornire consulenza legale in materia di contratti pubblici;
- il coordinamento con i referenti interni ed esterni, ai soli fini esecutivi, per la pubblicazione di bandi di gara e dei relativi allegati, l'invio di disciplinari di incarico, di lettere invito predisposti dai consulenti esterni ovvero dal RUP; l'affiancamento e il coordinamento nella gestione delle procedure di pubblicazione ed esperimento gare (GUUE, GURI, quotidiani nazionali e locali piattaforma telematica per le procedure di gara);
- la gestione dei rapporti con i RUP e i responsabili di funzione, incaricati della predisposizione di determine a contrarre, contratti e capitolati speciali;
- l'utilizzo del sistema Si.Ce.Ant. - B.D.N.A. e le richieste di visure camerali, casellari giudiziali, certificati Inarcassa e DURC;
- la gestione dei rapporti con gli organi giudiziari, in particolare con il dipartimento della Polizia ferroviaria di Udine per tutto ciò che attiene la sicurezza ferroviaria;
- la gestione dei rapporti con ANAC e ART per quanto di necessità;
- l'attività di coordinamento, nel ruolo di referente, tra FUC e il broker assicurativo di FUC, nonché l'attività di consulenza per la definizione stragiudiziale delle controversie;
- la gestione del pre-contenzioso nonché il supporto agli studi legali esterni nella fase del contenzioso, con esclusione delle attività giudiziali;
- la collaborazione nell'adempimento degli obblighi derivanti dal trattamento e dalla gestione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. n. 196/2003, nonché la gestione dei rapporti con i consulenti esterni all'uopo incaricati.

1.3. Con il presente contratto FUC, accertate le capacità professionali del Consulente, conferisce a questi, che accetta l'incarico di operare ai fini dello svolgimento delle prestazioni indicate al punto 1.2 del presente articolo.

2 DILEGENZA

- 2.1 Il Consulente si impegna a svolgere l'incarico affidatogli, rendendosi disponibile a concordare incontri, riunioni anche in azienda al fine di rendere tempestivamente le prestazioni consenziali richieste.
- 2.2 FUC al fine di consentire alla Consulente il corretto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto fornirà allo stesso tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidatogli
- 2.3 Il Consulente fornirà le proprie attività consenziali in piena autonomia organizzativa.

3 RISERVATEZZA

- 3.1 Le informazioni, di cui il Consulente verrà a conoscenza in ragione del presente accordo, rivestono carattere strettamente confidenziale e riservato, il Consulente le utilizzerà per lo svolgimento degli incarichi di volta in volta assunti, i relativi dati saranno trattati dallo stesso e ove necessario dai propri collaboratori di studio. Egli si obbliga a non divulgare in alcun modo a terzi notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per fini estranei all'oggetto del presente contratto senza il consenso scritto di FUC. L'obbligo di riservatezza opera sia durante

lo svolgimento del rapporto che dopo la sua cessazione. Alla cessazione del contratto, per qualsiasi causa dovuta, ove FUC lo richieda, il consulente consegnerà il materiale e la documentazione in suo possesso.

4 COMPENSO

- 4.1 Per le prestazioni di cui all'art. 1 comma 2 dei cui al presente contratto viene pattuito un un compenso omnicomprensivo Euro 129.600,00 (centoventinovemilaseicento/00) (comprensivo di rimborso forfettario spese generali), oltre accessori di legge (IVA e c.p.a. bolli), da pagarsi con cadenza mensile vista preavviso di parcella, con bonifico da effettuarsi sul c/c del Consulente il cui IBAN è il seguente: [REDACTED] presso la [REDACTED] s.p.a. intestato a Mauro Dolegna.
- 4.2 Il compenso sopra pattuito riguarda esclusivamente le attività di consulenza stragiudiziali. Per l'attività giudiziale eventualmente svolta dal Consulente, si applicheranno i compensi previsti dalla tariffa professionale vigente qualora gli venga attribuito un incarico nei modi di legge.
- 4.3 Gli importi previsti nel presente articolo concernono esclusivamente le attività integranti l'ordinaria gestione quali riepilogate all'art. 1 comma 2 del presente contratto, le parti concordano che per attività di consulenza di natura straordinaria e/o riferita a questioni non prevedibili si provvederà a concordare caso per caso il relativo compensi.
- 4.4 Eventuali compensi liquidati al professionista nella definizione stragiudiziale dei sinistri resteranno acquisiti allo stesso.

5 DURATA

- 5.1 Il presente accordo avrà durata di due anni decorrenti dalla data della stipula, salvo proroga di un ulteriore anno, ovvero disdetta da comunicarsi in forma scritta anche in corso d'anno con almeno 180 giorni di preavviso.
- 5.2 Le parti si danno atto che durante il periodo di preavviso il consulente continuerà a rendere la propria prestazione consulenziale eventualmente provvedendo alla formazione di personale interno alla FUC. L'eventuale attività di formazione di un addetto interno costituisce attività di natura straordinaria come definita all'art. 4 comma 3.

6 DISPOSIZIONI VARIE

- 6.1 Il presente contratto non potrà essere validamente modificato se non con atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti.
- 6.2 I diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto non potranno essere ceduti da alcuna delle parti a terzi, senza il previo consenso scritto dell'altra parte.
- 6.3 Le comunicazioni aventi ad oggetto l'espletamento dell'incarico quali a titolo esemplificativo e non esaustivo (trasmissione di atti da elaborare, richieste di pareri, incontri, redazione di lettere, contestazioni disciplinari, ecc. ecc.) potrà avvenire con scambio di mail semplici agli indirizzi noti alle parti. Le comunicazioni relative alla costituzione del presente contratto di consulenza, sua modifica e/o cessazione, dovranno essere effettuata per iscritto e sottoscritte in doppio originale e scambiati tra le parti, o digitalmente ed inviate a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno agli indirizzi indicati in epigrafe.
- 6.4 Il presente contratto ha ad oggetto prestazioni soggette ad IVA e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.RR. 26.04.1986 n. 131 e succ. mod.

7 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE



- 7.1 Il Consulente dovrà garantire la propria presenza presso la sede di FUC per il monte ore annuo complessivo di: 828 ore/anno.
- 7.2 Le parti sin d'ora concordano che il consulente sarà presente in azienda il mercoledì, il giovedì ed il venerdì nelle fasce orarie dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 per 46 settimane anno 18 ore settimana.
- 7.3 L'orario di cui sopra potrà in ogni caso essere modificato a richiesta della stazione appaltante ovvero diversamente collocato con almeno un mese di preavviso.
- 7.4 Il consulente potrà rifiutare le modifiche di cui sopra per impegni di carattere giudiziario.
- 7.5 Qualora sopravvengano per il Consulente impegni di carattere giudiziario che non gli permettano l'esecuzione delle prestazioni egli potrà concordare con FUC (anche per il tramite del RUP) una diversa disposizione di orario.
- 7.6 Il restante monte ore eccedente quello di cui al punto 7.1 sino al complessivo annuo di ore 919/anno, sarà oggetto di calendarizzazione annuale concordata tra FUC ed il consulente.
- 7.7 In caso di malattia del professionista ovvero altri eventi che non consentano la presenza fisica in azienda, la prestazione potrà essere resa in via di eccezione anche mediante altri sistemi purché sia garantita la continuità del servizio.
- 7.8 Le consulenze telefoniche richieste al di fuori delle ore calendarizzate si considerano come lavoro svolto in azienda, in ragione della durata della telefonata che non sarà mai considerata di durata inferiore a minuti 30.

8 IL FORO COMPETENTE

- 8.1 Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del presente contratto è quello della stazione appaltante.

Al presente contratto sono apposte le marche da bollo di cui ai codici identificativi n. 01181383786860 e n. 01181383786858 dd. 12.04.2019 dell'importo di euro 16,00 cadauna che, previo annullamento, saranno conservate agli atti.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) s.m.i. e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 – data della firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE s.r.l.

L'Amministratore Unico - dott. Maurizio Ionico

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) - data della firma digitale

IL CONSULENTE

avv. Mauro Dolegna

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) - data della firma digitale



Sono specificamente approvate ex art 1341, 1342 c.c. le clausole di cui ai nn 5.1 e 8.1.

SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE s.r.l.

L'Amministratore Unico - dott. Maurizio Ionico

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) - data della firma digitale

IL CONSULENTE

avv. Mauro Dolegna

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) - data della firma digitale